

FAQ | BANDO PIANI INTEGRATI CULTURA (PIC) AGGIORNATE AL 18 NOVEMBRE 2019

- 1. Nel caso di un soggetto proprietario di un bene culturale da restaurare, che volesse recuperare e successivamente promuovere con eventi culturali, quali mostre, presentazione di libri, matrimoni civili, ecc. il bando per la selezione dei PIC sarebbe idoneo?**

Il PIC deve essere realizzato in partenariato (vedi punto A.4.1 del bando), di conseguenza un soggetto singolo, pur in presenza di una serie di interventi/iniziativa da realizzare, non può candidarsi.

- 2. La quota di cofinanziamento del piano, richiesta obbligatoriamente nel bando, può essere rappresentata anche dall'attività lavorativa e professionale dei partecipanti al partenariato, oppure attribuendo un valore finanziario alle sedi operative dei partner, utilizzate come location?**

Il bando per i PIC non prevede che il cofinanziamento da parte dei partner possa essere rappresentato, seppure parzialmente, con il lavoro svolto dal personale degli enti che compongono il partenariato. Non è pertanto possibile cofinanziare in parte corrente, indicando nel budget/entrate il valore attribuito al lavoro svolto dal personale dipendente; la stessa regola si applica nel caso di sedi operative utilizzate come location.

- 3. Riguardo alla seguente frase presente al punto B.1 del bando (Caratteristiche dell'agevolazione): "Per gli interventi in conto capitale il contributo regionale può essere al massimo il 50% del costo totale del piano. Per gli interventi in parte corrente il contributo regionale può essere al massimo il 70% del costo totale del piano." Si intende che la Regione co-finanzia il 50% del conto capitale e il 70% della spesa corrente?**

La soglia massima del contributo regionale ammonta a euro 500.000 nel biennio 2020-2021. Tale contributo è calcolato sul costo del piano, suddiviso in spese in conto capitale e in spese in parte corrente. Sulle spese in conto capitale il contributo regionale può raggiungere al massimo il 50% del totale, mentre sulle spese in parte corrente è calcolato al massimo fino al 70% del totale.

- 4. Ho necessità di alcuni chiarimenti che riporto qui di seguito:**

- Chiedo conferma che il Partenariato per il Piano debba essere pubblico-privato e non siano quindi ammessi partenariati composti solo da enti pubblici o da soli soggetti privati.

Il partenariato del piano deve essere composto sia da soggetti pubblici che privati, così come indicato al punto A.4 (Soggetti beneficiari) del bando.

- Integrazione attività: al paragrafo B.2 sono elencate le attività che devono essere integrate nel PIC. Tutte le attività citate devono essere incluse o si tratta di un elenco tra cui poter scegliere?

Quanto indicato al punto B.2 (progetti finanziabili) del bando, ovvero l'elenco delle attività da prevedere all'interno del piano, rappresenta l'elenco completo delle voci ammissibili. Non è necessario che tali attività vengano tutte incluse nel piano. Occorre tuttavia che ci sia integrazione tra interventi in conto capitale e iniziative di parte corrente.

- Suddivisione capitale/corrente: viene specificato che il PIC deve prevedere spese sia in quota capitale che corrente, ma non è specificata una suddivisione minima da dover rispettare. Ogni partenariato può decidere autonomamente la suddivisione delle quote del proprio PIC?

Non è prevista una quota minima di spese da indicare nel budget, sia per la parte in c/capitale che per quella in corrente. Esiste comunque il limite dei 500.000 euro di contributo regionale nel biennio 2020-2021.

- Quota cofinanziamento rispetto ai due parametri: le due percentuali di cofinanziamento fanno entrambe riferimento al costo totale del piano. Il contributo massimo complessivo è di 500mila euro e non viene indicata una soglia minima di costo del PIC.

Significa che, potendo scegliere in autonomia le quote delle due spese, sarebbe teoricamente possibile un progetto con il seguente schema?

Costo totale di progetto: 500.000 €

Quota in spesa Capitale: 150.000 € pari al 30% del totale e quindi interamente ammessa a contributo (quota massima 50% del totale)

Quota in spesa Corrente: 350.000 € pari al 70% del totale e quindi interamente ammessa a contributo (quota massima 70% del totale)

Con questi numeri il contributo coprirebbe tutto il costo di progetto e non sarebbe necessario il cofinanziamento del partenariato?

Come indicato al punto B.1 del bando (Caratteristiche dell'agevolazione) il contributo regionale viene erogato a copertura del cofinanziamento dei partner; conseguentemente il costo del piano non può essere interamente coperto con il contributo regionale. Se il costo totale del piano fosse di euro 500.000, il contributo regionale risulterebbe così composto: 70% (massimo) del costo del piano riferito alle spese in parte corrente, sommato al 50% (massimo) del costo del piano riferito alle spese in c/capitale.

5 Gli interventi possono avere differenti composizioni tra "interventi in conto capitale" e "interventi in parte corrente"? In sostanza, si possono presentare progetti dove la parte corrente rappresenta il 30% e la parte in conto capitale il 70%, così come progetti in cui è invece preponderante la parte corrente? Non c'è alcun tipo di vincolo sulla composizione degli aiuti richiesti?

Come chiaramente indicato al punto B.1 del bando (Caratteristiche dell'agevolazione) il PIC deve prevedere iniziative e interventi sinergici e integrati tra loro, le cui spese

siano in parte in conto capitale e in parte in conto corrente. Non ci sono vincoli rispetto alla ricaduta sul piano sia degli interventi in conto capitale che delle iniziative in parte corrente; l'essenziale, pena l'inammissibilità, è che entrambe le tipologie siano rappresentate.

6 Dal testo del bando si evince che gli aiuti sono concessi in regime de minimis, è corretto? Ogni partecipante al partenariato dovrà quindi rilasciare apposita dichiarazione inerente gli aiuti di Stato?

Non si tratta soltanto di regime de minimis, dipende dai singoli casi; sarà comunque il sistema informatico *bandionline* a guidare l'utente.

7 Al partenariato possono aderire anche soggetti non percettori di contributo? Potrebbero essere privati che partecipano al progetto come finanziatori o semplicemente con ruolo operativo?

Come indicato al punto A.4.1 del bando (Partenariato) il partenariato istituzionale del PIC può essere affiancato da una rete di soggetti, sia pubblici che privati, con funzioni di supporto, ma che non beneficiano dei contributi regionali; il supporto può essere inteso sia in termini di cofinanziamento che prettamente operativo.

Nel primo caso il finanziamento dello sponsor figura tra le entrate del budget del piano e viene anche indicato nella proposta di piano, insieme al nominativo dello sponsor. Al momento della sottoscrizione dell'accettazione del contributo, come indicato al punto C.4 del bando, il capofila dovrà garantire, nei modi e tempi concordati, l'effettiva copertura dell'entrata prevista nel budget.

Per quanto riguarda il ruolo operativo, allo stesso non può essere assegnato un valore economico da quantificare e inserire nel budget tra le entrate.

8 Gli aiuti sul bando PIC sono cumulabili con altri contributi (es. Fondazione Cariplo o bandi D.G. Turismo)?

Al punto B.3 del bando "Spese ammissibili" è chiaramente indicato che il PIC non deve essere finanziato con altri contributi regionali. Il cofinanziamento dei partner può risultare da fondi propri o altrimenti reperiti ad es. Fondazione Cariplo, sponsor, contributi comunali o statali, ecc.

9 Definizione di impresa culturale e creativa (ICC)

Per chiarire cosa si intende per "settore culturale e creativo" si fa riferimento alla definizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art 1, comma 57 (STRALCIO):

"...Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e

all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati”.

Ad esempio, l'impresa dei videogiochi rientra nei servizi e opere dell'ingegno inerenti l'audiovisivo.

10 Gli interventi trasversali, come la comunicazione, il management e la rendicontazione devono essere gestiti dal capofila, oppure possono essere in capo a un partner?

Come indicato al punto A.4.1 "Partenariato" del bando, al soggetto capofila sono attribuite, tra le altre, funzioni e responsabilità relative agli aspetti amministrativi, alla rendicontazione e al monitoraggio/valutazione dei risultati del piano nel suo complesso.

Per quanto riguarda la comunicazione, invece, non esiste alcun vincolo in capo al coordinatore del piano.

11 C'è un limite rispetto al numero di interventi che può realizzare ciascun partner?

No, non c'è alcun limite.

12 Riguardo al costo dei singoli interventi/iniziative che compongono il PIC, esiste un limite minimo e massimo di costo? Inoltre, sono state previste percentuali minime e massime per ciascuna tipologia di spesa?

Non ci sono limiti né per eccesso né per difetto, sia riguardo al costo dei singoli interventi/iniziative, sia riguardo alle percentuali minime e massime per ciascuna tipologia di spesa.

I limiti massimi previsti dal bando (punto B.3.2 "Spese ammissibili per interventi in conto capitale") riguardano le:

- spese per la redazione e la realizzazione di un programma di valorizzazione del bene - limite massimo del 7% del costo dei lavori da realizzare;
- spese tecniche e di progettazione - limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare.

13 Riguardo agli investimenti, quali voci di spesa vengono ricomprese?

Il riferimento è l'elenco delle spese ammissibili per interventi in conto capitale, di cui al punto B.3.2 del bando.

14 Qualora un ente decidesse di effettuare spese patrimoniali (attrezzature - personal computer/tablet) imputandole ai bilanci 2020 e 2021, senza ammortizzare il costo negli anni successivi, il contributo regionale può essere calcolato sull'intera somma spesa?

Nel caso in cui le attrezzature acquisite sono funzionali all'attività del partner che ne sostiene la spesa all'interno del PIC e rientrano nello stato patrimoniale dell'ente, in quanto utili alla fruizione pubblica (ad esempio sono utilizzate per gli allestimenti museali, anche successivamente al biennio 2020-2021) si possono imputare interamente alle spese in c/capitale del PIC.

Si riportano due casi esemplificativi:

- spesa per l'acquisto di un personal computer che viene utilizzato per la gestione amministrativa e organizzativa del PIC, e che, avendo un ciclo di vita più lungo

del biennio, viene utilizzato anche negli anni successivi al 2021 per l'attività ordinaria dell'ente - - il contributo regionale è calcolato sulle sole quote di ammortamento;

- Spesa per l'acquisto di tablet da utilizzare all'interno di un museo come supporto alla promozione educativa di mostre - il contributo regionale è calcolato sull'intera somma spesa.

15 E' ammissibile il recupero di un edificio dismesso non vincolato?

Come indicato nel bando, al punto B.2 "progetti finanziabili" - secondo alinea, il recupero di un edificio dismesso non vincolato è ammissibile a condizione che sia finalizzato alla fruizione pubblica e che sia funzionale alle attività oggetto di intervento, ovvero attività culturali.

16 Tra i soggetti privati ammissibili sono indicate anche le imprese culturali e creative e dello spettacolo. Un tour operator/società che si occupa di turismo è ammissibile, in quanto si occupa di promozione turistico culturale?

Il tour operator non è un soggetto ammissibile, secondo le indicazioni del bando, di cui al punto A.4 "soggetti beneficiari". In particolare, in riferimento quanto descritto nelle FAQ (precisamente la n. 9), il tour operator non rientra nella definizione di impresa culturale e creativa.

17 E' ammissibile un progetto su una rete tematica di beni del patrimonio storico-culturale solo materiale e senza il coinvolgimento di soggetti dell'arte e dello spettacolo?

E' ammissibile una proposta di piano su una rete tematica di beni del patrimonio storico-culturale solo materiale e senza il coinvolgimento di soggetti dell'arte e dello spettacolo, a condizione che si verifichi comunque l'integrazione tra beni e attività e che, quindi, le spese siano sostenute sia in conto capitale che in parte corrente; queste ultime possono riguardare lo spettacolo, come la promozione educativa e culturale, piuttosto che iniziative di valorizzazione del patrimonio museale e bibliotecario. Il riferimento è il punto B.2 del bando (progetti finanziabili).

18 Nel bando è indicato che la percentuale di finanziamento/cofinanziamento per gli interventi in conto capitale è 50/50, mentre la percentuale di finanziamento/cofinanziamento per gli interventi in spesa corrente è 70/30. Si chiede se all'interno dei costi complessivi del progetto, tra il peso dei due interventi (conto capitale e spesa corrente) ci sono delle percentuali da rispettare.

Al punto B.1 del bando "Caratteristiche dell'agevolazione" viene chiaramente indicata la percentuale del contributo regionale suddivisa in parte corrente e conto capitale (interventi in conto capitale - contributo regionale massimo 50%, interventi in parte corrente - contributo regionale massimo 70%). Non ci sono invece limiti riguardo al valore degli interventi in conto capitale e in parte corrente, fermo restando che il contributo regionale complessivo non può superare € 500.000.

19 Cosa devono presentare i privati che intervengono su edifici tutelati? Cosa devono presentare i privati nel caso, invece, di edifici non tutelati (es. contenitori museali moderni senza vincolo storico-artistico in quanto edifici)?

I privati che intervengono su edifici tutelati devono presentare l'autorizzazione della Soprintendenza; è ammessa, in fase di inoltramento della domanda, la presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione, fermo restando che la stessa dovrà essere prodotta all'atto di accettazione del contributo regionale (vedi punto C.1.1 del bando "documentazione inerente alla proposta di PIC").

Nel caso di interventi su edifici non tutelati i privati devono presentare uno studio di fattibilità ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 23, comma 3, oppure un progetto di livello assimilabile.

20 Un soggetto privato può essere partner in più di un piano candidato al bando PIC?

E' ammesso che un soggetto, privato o pubblico, aderisca a più di un partenariato, qualora in ognuno di essi fosse responsabile di interventi/iniziativa diversi.

Tuttavia, poiché lo stesso progetto non può essere finanziato più volte con fondi regionali, nel caso in cui un soggetto, privato o pubblico, aderisse a più di un partenariato come responsabile dello stesso intervento/iniziativa all'interno di più proposte di piano, nella fase di predisposizione degli elenchi delle proposte ammesse alla negoziazione (vedi punto C.2.1 del bando), dovrebbe operare delle rinunce, al fine di partecipare ad un solo piano. Occorre pertanto tenere presente, già in fase di candidatura, che l'estromissione di un intervento/iniziativa da un piano nella fase di ammissione potrebbe incidere negativamente sia sulla composizione del piano che sul budget.

Per quanto riguarda la partecipazione di un soggetto alla rete di supporto, non ci sono ostacoli alla sua presenza all'interno di varie proposte di piano.

21 Un firmatario dell'accordo di partnership può beneficiare di contributo regionale ed essere cofinanziato da un altro soggetto sottoscrittore del medesimo accordo?

Un partner firmatario dell'accordo di partenariato può essere beneficiario del contributo regionale e ricevere il cofinanziamento da altro partner, a condizione che abbia un ruolo nella realizzazione del PIC, attraverso l'attuazione di un intervento/iniziativa di cui risulta responsabile. L'accordo di partenariato deve indicare, oltre alla quota di cofinanziamento, anche il soggetto che provvede alla sua copertura.

22 Nella voce spese per il personale è ammissibile la tipologia "borse di studio per attività di ricerca"?

La spesa è ammissibile, purché sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo e finalizzata alla realizzazione dell'intervento parte integrante del piano PIC.

23 I partner possono rimodulare la copertura del piano, modificando le percentuali di cofinanziamento tra loro, in caso di approvazione di un contributo inferiore a quello previsto?

E' possibile, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e prima dell'accettazione del contributo (vedi punti C.3 e C.4 del bando), integrare l'accordo di partenariato già sottoscritto con la rimodulazione delle quote di cofinanziamento dei singoli partner, qualora il contributo regionale fosse inferiore a quanto richiesto. Si ribadisce comunque che il cofinanziamento di tutti i partner deve concorrere alla copertura del

costo totale del piano. Nel caso in cui fosse necessario rimodulare le quote di cofinanziamento, gli uffici regionali provvederanno con apposito modulo, da integrare all'accordo già sottoscritto.

24 E' possibile la sostituzione di un partner in fase di realizzazione?

Per quanto riguarda la sostituzione di un partner in fase di realizzazione del piano, si informa che la stessa dovrà essere valutata e approvata da Regione Lombardia, in quanto occorre mantenere la coerenza con i criteri di valutazione connessi alla rappresentatività del partenariato e all'adeguatezza dei soggetti che lo compongono. In ogni caso tale sostituzione deve avvenire con un partner della stessa natura giuridica.

25 La progettazione tecnica in percentuale si riferisce ai soli lavori?

Le spese di progettazione sono ammesse nel limite del 10% sia per i lavori, sia per le opere edili e impiantistiche.

26 Se costruiamo un piano economico dichiarando la totalità dei costi del Pic, di cui solo parte sono costi che chiediamo di cofinanziare a Regione, dovremo comunque rendicontare l'intero importo? Esempio: intero pic 2milioni di euro, costi pic legati a cofinanziamento 1 milione 200 mila.

Come indicato al punto B.1 del bando, la soglia massima del contributo regionale per ciascun PIC ammonta a € 500.000 per il biennio 2020/2021.

Nel caso specifico la rendicontazione deve essere effettuata sull'intero piano presentato, pertanto resta a voi la valutazione sull'opportunità di presentare l'intero importo, oppure la versione ridotta. In questo secondo caso è indispensabile che vengano presentati dei lotti funzionali.

27 In relazione al tema sostegni/sponsorizzazioni da privati alle azioni progettuali, è ammesso un contributo che non sia un trasferimento economico puro ma una sponsorizzazione tecnica, ovvero un sostegno attraverso prestazioni di servizi o acquisto beni, le cui spese saranno direttamente coperte dallo sponsor del PIC. Ecco alcuni esempi pratici:

- **realizzazione di spettacoli dal vivo direttamente coperti da un privato, quindi con fatturazione a carico del privato e non del capofila;**
- **per le attività di comunicazione, le stesse sono direttamente coperte da un'agenzia del settore, quindi nella forma della sponsorizzazione tecnica**

la tipologia di iniziative descritta è coerente con le indicazioni del bando; tuttavia, trattandosi di uno sponsor tecnico, la quantificazione economica del servizio erogato deve essere esposta soltanto nelle entrate. Deve comunque essere prodotta una dichiarazione dello sponsor tecnico che attesti il servizio e il valore attribuito, fermo restando che non è necessaria l'emissione di fattura trattandosi unicamente di entrate.

- 28 Diversi enti partner hanno il timbro dell'Agenzia delle Entrate solo sullo Statuto e non sull'Atto Costitutivo, poiché in fase di registrazione il timbro è stato posto solo su uno dei due documenti. Va comunque bene? Oppure è necessario allegare un'autocertificazione che dichiari che anche l'Atto Costitutivo è stato registrato contestualmente allo Statuto?**

Va bene lo Statuto riportante il timbro di registrazione presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate. Per l'Atto costitutivo (che sicuramente risulta come allegato allo Statuto) non necessita autocertificazione.

- 29 Al punto B.1 del bando è indicato che i PIC devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di assegnazione del contributo. Cosa si intende per data di assegnazione?**

L'avvio di tutti gli interventi del PIC deve avvenire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accettazione del contributo, che va intesa quale data di assegnazione dello stesso.

- 30 L'avvio degli interventi, di cui al punto B.1 del bando, può includere anche la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo, posto che al punto C.1.1 si indica che per gli interventi strutturali è possibile, in fase di candidatura, trasmettere il progetto di fattibilità?**

La predisposizione del progetto definitivo/esecutivo rientra tra gli interventi che devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accettazione del contributo.